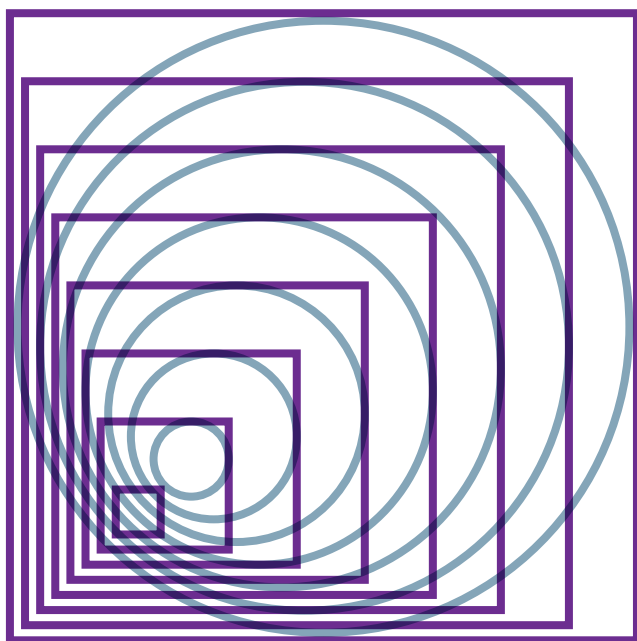


guglielmo gulotta

compendio di psicologia
giuridico-forense,
criminale e investigativa

**aggiornamento 2020 con rinvii
a contenuti multimediali**

COLLANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA E CRIMINALE
diretta da GUGLIELMO GULOTTA



GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

Sezione non inclusa

I. PARTE GENERALE

SOMMARIO: 1. La psicologia giuridica: un'interfaccia tra diritto e psicologia. — 2. Le capacità umane dal punto di vista psico-giuridico. — 3. Il diritto psicologico e la giurisprudenza psicologica. — 4. Regole sociali e regole giuridiche. — 5. Il senso di giustizia. — 6. Il senso di responsabilità.

1. *La psicologia giuridica: un'interfaccia tra diritto e psicologia*

Il termine **psicologia giuridica** si riferisce a quella disciplina che applica la psicologia al mondo legale e forense. Il diritto e la psicologia si occupano prevalentemente del comportamento umano: il **diritto** pone delle regole di comportamento per i cittadini, distinguendo tra ciò che è vietato e ciò che è lecito e cercando di individuare gli elementi diagnostici necessari per il giudice per identificare e valutare le responsabilità individuali; la **psicologia** fornisce indicazioni sull'origine e sulle motivazioni del comportamento umano, sulla natura e la risoluzione dei conflitti, esplicando una capacità diagnostica correlata a differenti variabili.

La psicologia giuridica può essere suddivisa in: **psicologia criminale**, che si occupa dello studio dell'uomo in quanto autore di reato; **psicologia giudiziaria** o **forense**, che si concentra nell'approfondimento della figura dell'uomo in quanto imputato all'interno del processo penale, fino a spingersi nell'analisi anche di altre figure che intervengono e interagiscono nel processo, quali i testimoni, le parti lese, i difensori, i giudici, i periti e i consulenti tecnici, etc.; **psicologia rieducativa** o **penitenziaria** che si occupa del condannato e della fase di esecuzione della pena, anche rispetto alla sua natura rieducativa; **psicologia legale**, che racchiude e coordina le nozioni psicologiche che occorrono per le applicazioni delle vigenti norme penali e civili; e infine **psicologia legislativa**, che offre un contributo alla legislazione e all'approfondimento normativo (1).

(1) Nel mondo anglosassone la materia che noi chiamiamo psicologia giuridica, nelle sue varie articolazioni, viene definita *Forensic Psychology*.

All'interno dell'ambito del diritto civile, penale e minorile, la psicologia giuridica può essere utilizzata in modo diretto, con l'impiego dei contenuti che esplica quale scienza dell'uomo (ad esempio la memoria), ed indiretto, attraverso l'utilizzo dei suoi metodi e tecniche (ad esempio come porre le domande).

Nella tavola che segue una panoramica esplicativa.

TAVOLA 1. *La psicologia nel processo penale.*

	ATTIVITÀ	CONTENUTO
Psicologia giudiziaria e forense ordinaria	— Perizia — Consulenza tecnica di parte o di ufficio	Analisi della personalità, per es. presso tribunali di sorveglianza per affidamento in prova ai servizi sociali — Capacità di intendere e di volere — Studio della vittima — Pericolosità sociale — Capacità di stare in giudizio — Capacità di testimoniare — Diagnosi di eventi, fenomeni umani e sociali: intercettazioni telefoniche e ambientali, pornografia, mass media, confessioni
Psicologia rieducativa ordinaria	— Intervento come giudice onorario esperto all'interno del collegio del tribunale di sorveglianza — Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	— Istituti per l'esecuzione delle pene, istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive, istituti a custodia attenuata — Centri di servizio sociale adulti — Scuola di formazione del personale
Psicologia giudiziaria e rieducativa minorile	— Perizie, consulenze, accertamenti sulla personalità del minore, capacità di intendere e di volere, pericolosità sociale — Assistenza all'imputato — Consulenza presso i servizi dell'ufficio centrale per la giustizia minorile — Intervento come giudice onorario esperto all'interno del collegio del tribunale per i minorenni	— Ufficio centrale per la giustizia minorile — Centri per la giustizia minorile — Centri di prima accoglienza — Uffici di servizio sociale per minorenni (a piede libero, messa alla prova, affidamento in prova, mediazione penale) — Istituti penali minorili — Comunità — Istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari sostitutive e alternative — Scuole di formazione del personale per i minorenni

TAVOLA 2. *La psicologia nel processo civile.*

	AMBITO	AUTORITÀ COMPETENTE
La psicologia nel sistema civile	— Conflitti familiari — Affidamento dei minori	— Giudice tutelare — Tribunale ordinario — Tribunale per i minorenni, nel caso di genitori non coniugati
	— Ablazione e limitazione della potestà genitoriale — Adozione: stato di abbandono, idoneità genitoriale e assegnazione del minore — Autorizzazione al matrimonio per il minore emancipato	— Tribunale per i minorenni
	— Affidamento eterofamiliare	— Decisione dell'ente locale affidatario di competenza del giudice tutelare — Tribunale per i minorenni nel caso di mancato consensuale da parte dei genitori
	— Interruzione della gravidanza per i soggetti minorenni	— Giudice tutelare
	— Risarcimento dei danni psichici e morali	— Tribunale Ordinario
	— Interdizione/Inabilitazione Amministratore di Sostegno	
	— Identità psicosessuale e cambiamento di genere	
	— Accertamento dell'incapacità naturale per l'annullamento di negozi giuridici: testamento, donazione, contratto, matrimonio	
	— Indagini su marchi, pubblicità ingannevole	

2. *Le capacità umane dal punto di vista psico-giuridico*

Come si vedrà in seguito, la psicologia entra a vario titolo all'interno del campo giuridico, dando vita a continui scambi e in-

flussi reciproci. La valutazione dello stato di “**capacità**” di un soggetto, concetto tipicamente psicologico, è correlata a diverse applicazioni in ambito giuridico, siano esse di natura civile, penale o minorile.

La tavola che segue offre una panoramica delle declinazioni del concetto di “capacità” all’interno del nostro sistema giuridico:

TAVOLA 3. *Le capacità giuridiche.*

DEFINIZIONE GIURIDICA	INDAGINI PSICOLOGICHE
Capacità giuridica <i>Art. 1 Codice Civile</i> La capacità giuridica, che si acquista con la nascita, rappresenta la capacità di essere titolari di diritti o di doveri. Il nostro ordinamento tutela anche i diritti del nascituro; esempi ne sono la normativa in materia di interruzione della gravidanza. Se pure la regola generale è quella per cui i diritti si acquistano al momento della nascita, non di meno il nascituro può rientrare a pieno titolo nell’asse ereditario ed essere destinatario di donazioni.	La capacità giuridica, che è riconosciuta a qualunque soggetto indipendentemente dalle condizioni personali, non può essere oggetto di valutazioni psicologiche. Infatti, l’essere centro di imputazione di diritti e di doveri è un concetto squisitamente giuridico che prescinde dalla sussistenza di un particolare stato mentale.
Capacità di agire <i>Art. 2 Codice Civile</i> La capacità di agire è l’idoneità di un soggetto a porre in essere atti giuridicamente validi ed efficaci quali ad esempio la conclusione di un contratto. Si acquisisce con il compimento della maggiore età, che nel nostro ordinamento è identificata con il diciottesimo anno di età. È però uso comune che durante la vita quotidiana il minore possa concludere “contratti” di modesto valore, quali ad esempio comprare le provviste su indicazione dei genitori.	Valutazione della capacità di intendere e di volere <i>Artt. 120, 428, 591, 775, 1425 del Codice Civile</i> Si è visto che nel diritto civile, salvo particolari casi, la capacità di compiere atti giuridici rilevanti per l’ordinamento si acquisisce con la maggiore età. Tuttavia, affinché questi atti siano validi ed efficaci, è necessario che il soggetto, al momento del loro compimento, sia in possesso della capacità di intendere e di volere. I soggetti incapaci di intendere e di volere non possono compiere negozi giuridici, contratti o altri atti (quali ad es. la redazione di testamenti o di atti di donazione, contrarre matrimonio, etc.) pena la loro annullabilità. La natura della capacità di intendere e di volere comporta molto spesso indagini di natura psicologica.
Capacità di lavorare <i>Art. 1, comma 622 L. del 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007)</i> Il minore di anni sedici è di regola autorizzato a svolgere un’attività lavorativa (c.d. minore emancipato). Si tratta di una soglia minima di età al di sotto della quale il contratto di lavoro si considera nullo e che pone una deroga alla regola generale per cui per tale attività sarebbe necessario il raggiungimento della maggiore età.	
Capacità di disporre per testamento <i>Art. 591 Codice Civile</i> Per redigere un testamento	

Termine estratto capitolo

II. ELEMENTI DI DIRITTO PER PSICOLOGI

SOMMARIO: 1. L'ordinamento giuridico: fonti e partizioni. — 2. Il reato e i suoi elementi strutturali. — 2.1. Elemento oggettivo. — 2.2. Elemento soggettivo. — 2.3. Il tentativo. — 2.4. L'antigiuridicità. — 2.5. Cause di giustificazione del reato. — 2.6. I casi di concorso. — 2.7. Circostanze aggravanti o attenuanti comuni. — 2.8. Il sistema sanzionatorio. — 3. Errore di fatto ed errore di diritto. — 4. Fenomenologia del processo penale. — 5. Citazione diretta, giudice di pace e mediazione. — 6. La mediazione nell'ordinamento giuridico. — 7. Diritto e procedura civile. — 7.1. La capacità di agire. — 7.2. L'incapacità legale e naturale. — 7.3. La mancanza ed il vizio della volontà a contrarre. — 7.4. La valutazione della personalità e di altre condizioni psicologiche. — 8. I fatti illeciti extracontrattuali nel diritto civile. — 8.1. Atti dannosi leciti e illeciti. — 8.2. Gli incapaci e l'illecito. — 8.3. Le conseguenze dell'illecito. — 9. Il processo civile contenzioso. — 9.1. La fase introduttiva. — 9.2. La fase istruttoria. — 9.3. La consulenza tecnica. — 9.4. La decisione. — 9.5. La mediazione civile e commerciale. — 10. I processi di volontaria giurisdizione. — 10.1. Il giudice tutelare. — 10.2. Il tribunale per i minorenni.

1. *L'ordinamento giuridico: fonti e partizioni*

Nel campo del diritto, la **fonte** consiste in quegli atti o fatti idonei a produrre norme giuridiche, che complessivamente vanno a costituire l'ordinamento giuridico; la maggior parte delle fonti giuridiche sono *fonti atto*, in quanto hanno carattere documentale e risultano da un atto scritto. Le fonti del diritto, che si suddividono in fonti di *grado superiore* ed *inferiore*, possono avere carattere *normativo*, e quindi provenire da organi preposti alla creazione di norme giuridiche, e *consuetudinario*, se derivano da usi o reiterazioni di comportamenti. Il nostro sistema delle fonti è per sua natura rigido ed ha come fonte sovraordinata la *Costituzione Italiana*. È prassi recente l'apertura del sistema all'integrazione europea e alle norme internazionali (**artt. 10, 11, 117, co. I, Cost.**). A fianco della Carta Costituzionale, si trovano le *leggi costituzionali*. Dal punto di vista della produzione legislativa, questa avviene ad opera delle c.d. *fonti primarie*, quali le leggi dello stato, e di fonti ad esse equiparate, quali gli atti aventi forza di legge, ossia i decreti legge e le leggi delegate. Ad un grado gerar-

chicamente inferiore, si ritrovano le *norme secondarie*, quali i regolamenti. È da segnalarsi una crescente rilevanza delle fonti sub-statali che sono quelle derivanti dall'attività legislativa delle regioni, delle province e dei comuni.

Fonti residuali del diritto sono da considerarsi gli *usi* e le *consuetudini*. Gli usi, che possono essere contrattuali, interpretativi e normativi, assumono valore di norma solo in assenza di specifica legislazione e a condizione che non entrino in contrasto con la legge. La consuetudine invece è definibile come un fatto giuridico caratterizzato dalla ripetizione continua di un comportamento, nella convinzione della sua obbligatorietà; in ambito penalistico non è considerata fonte del diritto, poiché la creazione delle norme penali è, in base alla Costituzione, riservata solo alla legge statale o agli atti aventi forza di legge.

Ambiti di applicazione del diritto sono:

- *il diritto privato e/o civile*: regola i rapporti tra i cittadini;
- *il diritto pubblico*: disciplina il funzionamento dello Stato e dei suoi organi (*diritto costituzionale*), i rapporti tra lo Stato e la Pubblica Amministrazione (*diritto amministrativo*) e il modo attraverso il quale lo stato esercita il proprio potere punitivo (*diritto penale sostanziale e processuale*).

Ai fini del presente lavoro, ci si occuperà in particolare del *diritto civile*, per quanto riguarda le questioni relative alla separazione e al divorzio tra i coniugi e all'affidamento dei figli, e del *diritto penale* che si occupa di prevedere le varie fattispecie di reato — dove l'infrazione del precetto comporta una precisa sanzione — allo scopo di preservare e regolare le condotte dei cittadini nell'ambito della pacifica convivenza civile. I reati si dividono in *delitti*, che sono puniti con la reclusione e la multa e *contravvenzioni*, che sono sanzionate con l'arresto e/o l'ammenda.

2. Il reato e i suoi elementi strutturali

Tradizionalmente il reato veniva scomposto in due **elementi strutturali** (oggettivo e soggettivo). Negli anni la dottrina più accreditata ha sviluppato la teoria della c.d. tripartizione del reato, dove gli elementi essenziali del reato sono il *fatto*, ossia il comportamento

concretamente posto in essere dal soggetto, l'*antigiuridicità*, intesa come la conformità del fatto al modello astratto di reato e la mancanza di cause di giustificazione, e la *colpevolezza*, ossia l'aspetto psicologico che copre l'intimo dell'azione del soggetto agente. Dal punto di vista formale il reato è da considerarsi un tutto organico; dal punto di vista sostanziale esso è formato da *elementi essenziali*, e quindi costitutivi, senza i quali un determinato fatto non può considerarsi reato e da *elementi accidentali*, la cui presenza o assenza non influisce sull'esistenza del reato, ma esclusivamente sulla gravità e sull'entità della pena (circostanze attenuanti e aggravanti).

2.1. *Elemento oggettivo*

L'**elemento oggettivo** o fatto di reato può consistere in un'azione o in un'omissione. Il comportamento messo in atto dal soggetto agente prende il nome di *condotta* (che può essere positiva e quindi consistere in un "fare" oppure negativa e quindi consistere in un "non fare") che, nei reati c.d. di *pura condotta*, integra da sola la fattispecie di reato. Nei reati c.d. *ad evento*, ai fini della consumazione del reato, è necessario che oltre alla condotta posta in essere dal soggetto attivo, si verifichi anche l'evento previsto dalla norma. Inoltre, tra la condotta e l'evento è necessario il verificarsi del c.d. nesso di causalità (**art. 40 c.p.**), una sorta di ponte che crea un collegamento per cui il verificarsi dell'evento deve poter essere considerata una conseguenza diretta e immediata dell'aver messo in atto un certo comportamento.

2.2. *Elemento soggettivo*

Di regola, affinché si arrivi alla comminazione di una pena, è necessario che il soggetto, oltre che ad aver posto in essere una condotta, lo abbia fatto anche per il tramite di una qualche partecipazione cognitiva e volitiva. Si parla in questo caso di **elemento soggettivo**, inteso come atteggiamento della volontà dell'agente, strettamente legato al concetto di imputabilità e di vizio di mente, che si diversifica in *dolo* (dove il fatto è previsto e voluto da chi lo ha posto in essere) e *colpa* (dove il fatto non è voluto, anche se previsto, ma è cagionato per imprudenza, negligenza, imperizia

— c.d. *colpa generica* — oppure per inosservanza di regole doverose poste a base dall'ordinamento — c.d. *colpa specifica*).

Il *dolo* è la forma tipica della volontà colpevole ed il delitto doloso è costituito da due momenti fondamentali: la *rappresentazione* (visione anticipata del fatto — momento conoscitivo) e la *risoluzione criminosa* (sforzo del volere diretto alla realizzazione del fatto rappresentato — momento volitivo). La consapevolezza, definita *coscienza dell'antigiuridicità del fatto*, che si identifica con il momento conoscitivo, consiste nel fatto che il soggetto è consapevole che l'atto che sta ponendo in essere è antisociale ed è idoneo a ledere o a porre in pericolo interessi altrui. Di regola con il dolo, azione ed evento sono consapevolmente voluti dall'agente, anche se nei reati privi di evento in senso stretto (reati di pura condotta), il dolo sussiste anche se l'agente ha voluto soltanto l'azione o l'omissione.

Il dolo può inoltre presentare intensità diverse a seconda delle varie fattispecie legali o situazionali, graduazione di cui il giudice deve tener conto nell'irrogazione della pena: il dolo può essere *diretto* (quando dal soggetto agente i risultati dell'azione sono voluti e ritenuti come altamente probabili), *eventuale* (quando il soggetto agente si prefigura il rischio del verificarsi di certi eventi e ciò non di meno persiste nel suo agire), *d'impeto* (se l'azione è frutto di una decisione improvvisa e non premeditata) e *di proposito* (nel caso in cui intercorre un certo lasso di tempo tra il progetto criminoso e la sua risoluzione). Il dolo si distingue poi in *generico*, per cui è sufficiente che l'agente abbia voluto il fatto, senza che il fine della sua azione sia rilevante, e *specifico*, quando il soggetto agisce per un fine particolare, la cui realizzazione non è necessaria per l'esistenza del reato.

Il dolo *di premeditazione* integra una circostanza aggravante; secondo l'**art. 577/1 n. 3 c.p.** applicabile al reato di omicidio di cui all'**art. 575 c.p.** si applica la pena dell'ergastolo se il fatto è commesso:

- Contro l'ascendente o il discendente;
- Con sostanze venefiche o altri mezzi insidiosi;
- Con premeditazione.

Gli elementi strutturali della premeditazione sono uno di ordine cronologico e uno di ordine qualitativo. Termine estratto capitolo corso un determinato

III. ELEMENTI DI PSICOLOGIA PER GIURISTI

SOMMARIO: 1. Le teorie e le terapie psicologiche. — 2. Motente, intenzione ed obiettivo nella condotta umana. — 3. Persone e situazioni. — 4. Emozioni e comportamento. — 4.1. Emozione e cognizione. — 4.2. Emozione e cognizione: i livelli di interazione. — 4.3. Il ruolo dell'*appraisal*. — 5. La dinamica della soggettività: il Sé. — 6. Normalità e diritto. — 7. Le neuroscienze forensi. — 8. La psicologia giuridico-forense quale crocevia di differenti aspetti della psicologia.

1. *Le teorie e le terapie psicologiche*

Una **teoria** è un insieme di ipotesi e/o preposizioni logicamente interrelate che trova credito presso la comunità scientifica di riferimento, tesa a spiegare un fenomeno od un insieme di fenomeni da cui possano derivarsi delle uniformità empiriche. La funzione delle teorie è sia quella di generalizzare dai fatti osservati, sia quella di convalidarsi attraverso l'osservazione. Dalle teorie si ricavano infatti per *deduzione* ipotesi che verranno valutate con l'*osservazione*, mentre per *induzione* e generalizzazione empirica vengono misurati i fenomeni che riportano alle teorie stesse.

Gli assunti scientifici sono regolati dal *principio di parsimonia*, secondo cui non vanno postulate entità inutili e devono eliminarsi, secondo il rasoio di Ockham, le ipotesi complesse quando sono sufficienti quelle più semplici. Come dice Bertrand Russell, quando in una scienza si può interpretare qualcosa senza presupporre un'entità ipotetica non c'è ragione di tale presupposizione.

Le teorie, infine, possono essere a *breve, medio e vasto raggio* secondo la maggiore o minore limitatezza dei fenomeni che tendono a spiegare; nell'ordine menzionato troviamo ad esempio teorie che si riferiscono a elementi del comportamento dell'individuo, teorie più generali e di più pronta utilizzabilità e da ultime teorie come l'etologia o la sociobiologia, in grado di interpretare gran parte della vita sociale.

Nella tavola che segue sono riportate e confrontate le principali teorie ed i principali approcci psicoterapeutici, con particolare attenzione alle origini, al concetto di normalità ed a quello di patologia, alle terapie utilizzate ed ai relativi limiti di ciascun orientamento:

TAVOLA 5. *Teorie e modelli della psicoterapia.*

Origini	PSICODINAMICO	UMANISTICO ESISTENZIALE	COMPORTAMENTISTA	COGNITIVISTA	STRATEGICO RELAZIONALE
	La psicoanalisi fu iniziata e sviluppata da Freud tra la fine del secolo XIX° e l'inizio del XX°. Fu influenzata dal pensiero senquenziale di causa-effetto e dalla convinzione che il funzionamento psicologico umano può essere spiegato in termini di leggi scientifiche.	La filosofia esistenzialista europea e la psicologia fenomenologica rappresentano le fonti più importanti di questa tradizione: essa nasce in risposta alla spiegazione meccanicistica e riduzionistica del comportamento umano.	Il comportamentismo è una scienza del comportamento basata sulla ricerca e sulla teoria dell'apprendimento con un approccio teso ad analizzare e a trattare i comportamenti osservabili, piuttosto che i processi psicologici interni. Il modello del condizionamento operante associato a Skinner, il controcondizionamento associato a Wolpe e le teorie dell'apprendimento sociale di Bandura rappresentano sviluppi della teoria.	Gli approcci cognitivi alla terapia condividono tutti l'interesse per l'influenza che le funzioni cognitive hanno sugli effetti e sul comportamento. Essi si sono sviluppati negli anni 60 del XX° secolo in reazione alla posizione dei comportamentisti nei confronti degli effetti che i processi cognitivi hanno sulle e mozioni e sul comportamento.	L'insoddisfazione verso visioni del comportamento come determinato esclusivamente o dall'interno o dall'ambiente, condusse i teorici della comunicazione/interazione a cercare spiegazioni del comportamento in termini di modelli di comunicazione nelle relazioni interpersonali.

	PSICODINAMICO	UMANISTICO ESISTENZIALE	COMPORTAMENTISTA	COGNITIVISTA	STRATEGICO RELAZIONALE
Normalità	La normalità è una funzione delle pulsioni che emanano dall'eredità biologica e che sono mediate e interrelate a differenti livelli di coscienza. Perché esista la normalità l'Io deve proteggere la mente dall'emergere di materiale conflittuale mediante l'uso di meccanismi di difesa. La salute mentale è legata a quanto bene l'Io adempie a questo compito.	La principale motivazione per il comportamento è la ricerca dell'autorealizzazione. Le esperienze e le percezioni sono "intenzionali", o modellate dai propri obiettivi. Per Rogers l'ordine psicosociale è compendiato da una realistica e flessibile immagine di sé che conta la percezione e l'assimilazione di nuove esperienze.	Il comportamentismo tende a vedere la persona come simile ad una macchina, mossa da causalità lineare e omeostatica per natura: essa è orientata su obiettivi, alla ricerca della riduzione della tensione, ed agisce edonisticamente. Le azioni umane vengono ritenute determinate dall'ambiente e rappresentano il risultato di leggi di condizionamento e di rinforzo.	Una persona ben funzionante sceglie di agire in modi compatibili con una vita soddisfacente, interazioni sociali positive, alcune relazioni intime e il coinvolgimento in attività gratificanti per la personalità.	Il comportamento può essere compreso in relazione al contesto in cui si verifica. Le famiglie sono dei sistemi aperti che possono essere caratterizzate da modelli di comunicazione unici. Questi modelli descrivono i comportamenti accettabili o normali per la famiglia.

	PSICODINAMICO	UMANISTICO ESISTENZIALE	COMPORTAMENTISTA	COGNITIVISTA	STRATEGICO RELAZIONALE
Patologia	La patologia si verifica quando le forze psichiche sono in conflitto e sbilanciate, quando la persona non può appropriatamente allentare la tensione mediante le difese, quando gravi conflitti impediscono la normale progressione attraverso le fasi di sviluppo psicosessuale, e quando le pulsioni libidiche sono mal riposte.	L'ansia nevrotica è la risposta dell'individuo che non può affrontare la certezza della morte. Questa ansia si manifesta nel comportamento sintomatico. Rogers propone che il disordine psicologico si verifica quando l'amore dei genitori è dato condizionalmente al bambino, causando nel bambino il rifiuto delle parti dell'immagine di sé che i genitori sembrano non amare.	Il disordine è visto come risultato di apprendimenti disfunzionali. L'oggetto degli interventi del trattamento è il comportamento apertamente anormale e non i processi interni.	La patologia deriva dall'uso di modalità di pensiero irrazionale, negativo e distattista nell'affrontare gli eventi della vita quotidiana. Il risultato emotivo è l'angoscia.	La comunicazione patologica consiste nel dare messaggi contraddittori ad una "vittima" (abituale) il figlio, o comunque il soggetto più vulnerabile) e nel cercare una situazione senza uscita conosciuta come doppio legame. I bizzarri comportamenti schizofrenici rappresentano una strategia per affrontare il doppio legame.

Termine estratto capitolo

IV. EPISTEMOLOGIA

SOMMARIO: 1. Il senso comune nell'amministrazione della giustizia. — 2. La giustizia senza la scienza: streghe e animali imputati, alzatevi! — 3. Scienze umane e processo. — 4. Epistemologia delle scienze sociali. — 5. La verità ed il diritto. — 6. Realtà fenomenica, realtà sociale e realtà processuale. — 7. Associazioni, correlazioni e cause. — 8. Metodo clinico *versus* metodo statistico/attuariale. — 9. Libero arbitrio e determinismo: psicologia della responsabilità.

1. *Il senso comune nell'amministrazione della giustizia*

Il **senso comune**, che per sua natura raramente viene sconfessato, indica un sistema di conoscenze a cui gli individui di un certo settore della società attribuiscono una qualche realtà, verità e fiducia. Si basa su *convinzioni condivise* sulla natura del mondo fisico, umano e sociale e fornisce spiegazioni agli avvenimenti ed un'interpretazione del comportamento proprio ed altrui. Molti degli errori quotidiani di giudizio che si compiono derivano dall'utilizzo del senso comune. Nonostante questo, è innegabile l'utilità in termini di adattamento all'ambiente, dal momento che la sua caratteristica più evidente è quella di consentirci di prendere velocemente delle decisioni.

Le sue funzioni sono: *diagnosticare* il mondo umano, sociale e materiale; *pianificare ed organizzare* le azioni e gli eventi; *valutare e giudicare* le azioni e gli eventi; *prevenire* gli eventi dannosi; *rimediare* agli effetti dannosi.

Appartengono al senso comune tutte le conoscenze implicite, tacite e spesso inaccessibili alla coscienza, di un determinato ambiente sociale, conoscenze che vengono utilizzate quotidianamente per gestire se stessi, gli altri e le prospettive della propria esistenza. L'efficacia del senso comune, e quindi dell'utilizzazione di queste conoscenze, è direttamente proporzionale al grado di familiarità con l'ambito in cui si sta agendo: maggiore è la conoscenza del sistema in cui si è inseriti in un determinato momento, mag-

giori saranno le inferenze corrette che ne trarremo utilizzando il senso comune. Ciò significa che utilizzare euristiche, seguire il senso comune, non è sempre inefficace, anzi a volte può essere una strategia decisionale più rapida ed adeguata dell'analisi dettagliata del contesto-problema. La validità del senso comune, dipende in sintesi dal livello a cui ci si pone, dal grado di familiarità che si ha con la questione in oggetto e dal coinvolgimento personale; l'utilizzo ne appare valido, in particolare, nella vita quotidiana.

Nella valutazione dell'individuo, è ad esempio necessario distinguere tra *un'accuratezza globale*, che valuta la personalità in diversi ambiti e tempi, e quella *circoscritta*, che è individuale, contestuale e temporale; nella quotidianità è sufficiente un'accuratezza circoscritta, mentre nella sua valutazione il Giudice deve passare da un'accuratezza circoscritta ad una globale.

Gli errori di valutazione si autocancellano grazie a due meccanismi: l'*autoverifica*, che calibra l'idea che si ha della propria identità con le aspettative dell'altro, qualora quest'ultimo abbia il controllo della relazione; la *conferma comportamentale*, che permette di indurre l'altro ad uniformarsi alle proprie aspettative se c'è differenza tra l'autopercezione del percepito e le aspettative del percipiente. Questi meccanismi funzionano in quanto abbiamo la tendenza alla verifica delle nostre ipotesi piuttosto che alla loro disconferma. Molti degli errori che si commettono dipendono a volte proprio dal cercare la conferma di una personale prima valutazione su un individuo, e quindi dal non riuscire a passare da un'accuratezza circoscritta ad una globale; è importante sottolineare come comunque nella vita quotidiana ciò che ci occorre è un tipo di accuratezza circoscritta.

Tutte queste teorie (psicologiche implicite) che si utilizzano quotidianamente, assomigliano alle teorie scientifiche perché sono organizzate nello stesso modo "se... allora", ed hanno le stesse funzioni di definire le situazioni, costruire la realtà e di spiegare e predire eventi.

Il giudice, nella valutazione dei dati probatori acquisiti, fa spesso uso di *massime d'esperienza* per giustificare il percorso motivazionale che lo porta alla decisione. Secondo la giurisprudenza,

le massime comuni di esperienza sono quelle definizioni o quei giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, sul quale il giudice è chiamato a decidere, che sono acquisite tramite l'esperienza, ma che sono al contempo autonome dall'osservazione dei singoli casi da cui sono dedotte, dovendo poter essere generalizzate e applicate ad altri casi (Cass., V, 18.12.1969, in *Cass. Pen.*, 1971, p. 883). Le massime di esperienza sono in sostanza giudizi inferenziali derivanti da fonti differenti (leggi scientifiche, universali e statistiche da un lato e senso comune dall'altro), ma formanti un unico insieme. La comune esperienza consisterebbe dunque nella trasposizione processuale del senso comune, che rappresenta un presupposto centrale dell'opera ricostruttiva del giudice.

Il codice di procedura penale assegna un ruolo di centralità alle massime d'esperienza, pur non venendo queste mai espressamente nominate (ad esempio viene esplicitato che il giudice deve indicare in motivazione non solo i risultati acquisiti, ma anche i criteri adottati per valutare la prova e per quanto concerne la prova indiziaria con i suoi caratteri di gravità, precisione e concordanza, anch'essa richiama la comune esperienza; od ancora, si può far ricorso alle conoscenze di un perito per la valutazione della prova, quando la comune esperienza non è sufficientemente idonea ad indurre il risultato e si può motivare un ricorso qualora la motivazione sia illogica o manchi totalmente).

La validità delle massime d'esperienza come strumento giustificativo, è tuttavia messa in dubbio dal fatto che il processo inferenziale ad esse sotteso ha alla base esperienze valide in un determinato ambito e la pretesa che valgano anche per casi simili non osservati, rende dubbia la validità delle conclusioni derivanti dal loro utilizzo.

In definitiva, è proprio il buon senso ad aiutarci a comprendere come il senso comune non possa fungere quale elemento decisivo della conoscenza, anche giudiziale. Ed infatti secondo risultanze empiriche, il senso comune porta sistematicamente a: vedere noi stessi migliori degli altri in molti tratti; attribuire alle nostre capacità i nostri successi ed a ragioni a noi esterne gli insuccessi; attribuire alla fortuna i successi altrui e ad incapacità gli insuc-

cessi; dare maggior credito alle informazioni di conferma dei nostri pensieri su noi stessi che alle opinioni divergenti; considerare le motivazioni delle nostre azioni come buone e quelle degli altri meno buone; associarci ai vincenti e dissociarci dai perdenti; proclamare un legame positivo con una persona stimata; negare rapporti con una persona non stimata; proclamare un rapporto negativo con una persona disapprovata; negare l'esistenza di un rapporto negativo con una stimata; ritenere più intelligenti le persone che criticano di quelle che danno giudizi favorevoli; giudicare gli altri generalizzando alcuni tratti in modo che questi contaminino con un "effetto alone" il giudizio globale che diamo sulla personalità; uniformarci alle opinioni della maggioranza anche se palesemente errate e diverse dalle nostre percezioni. Questo rende il senso comune spesso errato per cui si ricorre al buon senso, che ne confuta immediatamente il contenuto. Inoltre, se al livello medio della vita quotidiana il senso comune può essere utile, a livello giuridico il suo utilizzo può risultare rischioso e nocivo.

2. *La giustizia senza la scienza: streghe e animali imputati, alzatevi!*

L'avvento del *metodo scientifico* ha cambiato ciò che si intende per conoscenza così come i mezzi per ottenerla. Di particolare importanza per le sorti dell'incontro del sistema giuridico con il pensiero scientifico, è la necessità che il metodo scientifico impone di trovare un riscontro empirico alle proprie affermazioni: si può definire scientificamente affidabile una conoscenza, se essa trova riscontro nei dati tratti dall'osservazione. In epoca scientifica la spiegazione e l'interpretazione di un evento si fondano sia sulle osservazioni condotte sull'evento stesso, che permettono di precisarne al meglio la natura e le condizioni di accadimento, sia sulle conoscenze possedute dalla comunità scientifica riguardo a eventi analoghi. Nell'era prescientifica, l'interpretazione degli eventi del mondo erano invece spesso il

Termine estratto capitolo

V. LA DEVIANZA

SOMMARIO: 1. Aspetti introduttivi alla criminalità maschile e femminile e alla delinquenza giovanile. — 2. Criminalità adulta. — 3. Delinquenza e criminalità femminile. — 4. Delinquenza giovanile. — 5. Aggressività strumentale, affettiva e predatoria. — 6. La tossicodipendenza giovanile. — 7. Nuove forme di criminalità: la cyberpedofilia. — 8. Stati psicopatologici e delinquenza. — 9. Ipnosi e crimine.

1. *Aspetti introduttivi alla criminalità maschile e femminile e alla delinquenza giovanile*

Il comportamento criminale è una delle tante possibili manifestazioni con cui gli individui rispondono e reagiscono agli eventi della vita. Inteso in questi termini il comportamento criminale non si differenzia dagli altri tipi di comportamento umano, non fosse che per le conseguenze implicate e per il fatto che è messo in atto, nonostante violi delle regole sociali e delle norme penali specifiche, per le quali il sistema sociale e penale sono chiamati ad intervenire.

La **psicologia criminale** si occupa dello studio scientifico della *criminogenesi* e della *criminodinamica* del comportamento antisociale, delinquenziale, criminale e violento con scopi diagnostici e prognostici, preventivi e trattamentali. La *valutazione del rischio*, affidata all'utilizzo di strumenti testati e validati, è un compito importante e implica la predizione della ricaduta criminale e violenta e di tutti quei comportamenti ritenuti pericolosi. In questa prospettiva, l'interesse non è l'individuazione di una tipologia o di un carattere criminale, ma l'identificazione di quei *fattori e processi di rischio* che la ricerca scientifica riconosce come significativi predittori del comportamento criminale.

Vediamo allora di:

- a. esplorare i fattori di rischio e di protezione che favoriscono l'iniziazione criminale (*esordio antisociale*), il mantenimento

nel tempo (*continuità*), l'aggravamento (*escalation*), la stabilizzazione nel tempo (*persistenza e recidivismo*), l'interruzione, la de-escalation e la cessazione (*desistenza*) di una *carriera criminale*;

- b. delineare cause e processi di rischio relativi alla criminalità adulta, femminile e minorile;
- c. individuare le *differenze individuali* alla base della criminalità maschile e femminile adulta, e della delinquenza giovanile.

2. *Criminalità adulta*

Per **carriera criminale** si intende la sequenza longitudinale di comportamenti antisociali, delinquenziali, criminali e/o violenti messi in atto da un individuo nel corso della sua vita, a diverse età, in diverse circostanze e per diversi motivi. Il focus non è tanto o solo sulla tipologia criminale e sulla sua gravità (reati contro il patrimonio, reati sessuali, reati violenti), ma sulla dimensione temporale, sull'evoluzione del potenziale antisociale e sull'eventuale sistematizzazione nel tempo degli agiti criminali.

La ricerca longitudinale evidenzia come l'*esordio antisociale* delinei i parametri entro i quali una carriera criminale è più probabile che si strutturi. I risultati empirici sono concordi nel ritenere che quanto più precoce è l'esordio antisociale tanto più alto è il rischio di una persistenza criminale nel tempo. Il comportamento antisociale adulto virtualmente implica la presenza di manifestazioni antisociali già a partire dall'infanzia, anche se molti bambini o adolescenti problematici non diventano adulti criminali. Risultati empirici sugli adulti delinquenti persistenti e cronici hanno riscontrato che in un'elevata percentuale, spesso in oltre il 90% dei casi, si trattava di persone che avevano manifestato problematiche antisociali in età prescolare e nella preadolescenza.

Parlare di criminalità adulta significa pertanto individuare le cause e le sue origini. Le ricerche longitudinali e i risultati di diversi studi di meta-analisi — una metodologia statistica che, par-

tendo da una raccolta sistematica della letteratura scientifica e seguendo dei parametri specificati in un protocollo predefinito, confronta ed elabora i risultati di precedenti studi — hanno evidenziato quali fattori di rischio sono risultati significativi predittori, in quali fasi della carriera criminale dell'individuo e in quali momenti della vita dell'individuo.

Raramente il comportamento criminale e violento emerge all'improvviso; esso è spesso preceduto da una serie di segnali affettivi, emozionali e psicologici, relazionali, oppure scolastici e lavorativi, che definiscono le dinamiche esistenziali entro le quali è possibile identificare una sorta di continuità o discontinuità antisociale. Quello che risulta necessario è riuscire a riconoscere il processo trasformativo del comportamento che da antisociale può diventare delinquente, e successivamente criminale e violento. Si tratta quindi di individuare i segnali precoci di futuri comportamenti antisociali e di interrompere la sequenzialità con cui certe condotte si manifestano e persistono nel tempo.

I *fattori di rischio* sono pertanto condizioni che favoriscono, aumentano, mantengono la probabilità che un determinato evento si manifesti. Non tutti i fattori di rischio sono uguali; non tutti hanno lo stesso impatto e non tutti operano allo stesso modo. Essi possono essere differenziati in diverse tipologie in base alla loro natura (biologica, neuropsicologica, psicologica, familiare, relazionale, scolastica e/o occupazionale, socio-economica e culturale) e a seconda dell'impatto che hanno nei diversi momenti della carriera criminale. Alcuni fattori contribuiscono all'iniziazione criminale, altri favoriscono il suo mantenimento nel tempo, altri influenzano l'*escalation*, altri ancora contribuiscono alla desistenza da una carriera criminale. Non è certamente possibile parlare di un singolo fattore come causa della criminalità, ma di una molteplicità di fattori che sommandosi aumentano in modo esponenziale la vulnerabilità dell'individuo al loro impatto, acutizzando il rischio di manifestazioni antisociali e criminali.

TAVOLA 12. *Sintesi dei principali fattori di rischio significativi della delinquenza e della violenza.*

Fattori individuali	Sesso maschile; difficoltà temperamentali; impulsività; traumi cranici frontali; scarsa concentrazione; disturbo della condotta e comportamento distruttivo; aggressività; basso livello di intelligenza; abuso di sostanze; difficoltà di pianificazione; basso <i>self-control</i> ; ricerca di sensazioni forti; senso del rischio.
Fattori familiari	Criminalità familiare; genitori con problemi di abuso di sostanze stupefacenti; pratiche educative incoerenti e coercitive; scarsa supervisione parentale; punizioni fisiche; trascuratezza affettiva e psicologica; vissuti di abusi fisici e sessuali in famiglia; depressione materna; conflittualità genitoriale; famiglia mono-genitoriale; famiglia numerosa; condizioni di disoccupazione dei genitori; basso livello educativo genitoriale.
Fattori scolastici	<i>Performances</i> accademiche mediocri o fallimentari; disinteressamento scolastico precoce; basse aspirazioni di autorealizzazione; scarsa motivazione al successo scolastico; scuole disorganizzate; <i>drop-out</i> scolastico.
Fattori relazionali	Associazione con compagni antisociali e delinquenti; forte pressione antisociale; coinvolgimento con pari antisociali o in un gruppo o banda criminale; emarginazione sociale; appartenenza ad una minoranza etnica; bassa competenza sociale.
Fattori sociali/ecologici	Residenza in quartieri svantaggiati, poveri e disorganizzati; status socio-economico basso; facile accesso all'utilizzo di armi; normalizzazione cognitiva alla violenza; desensibilizzazione emotiva; esposizione a forme di pregiudizio e violenza; conflittualità e intolleranza razziale; alto livello di disoccupazione; erratica storia lavorativa; <i>drop-out</i> e <i>burn-out</i> lavorativo.

I *fattori di protezione* sono variabili che interagiscono con i fattori di rischio diminuendone o annullando le influenze negative e i loro effetti. Il ruolo dei fattori protettivi e dei processi ad essi correlati dipende dalla modalità con cui le risorse personali controbilanciano i rischi di *outcomes* disfunzionali e antisociali. I fattori protettivi non possono essere considerati in senso assoluto, in quanto uno stesso fattore può giocare un ruolo diverso a seconda dell'individuo, delle risorse personali, delle condizioni di vita e dei contesti culturali e sociali di riferimento. Pertanto, così come per i fattori di rischio, anche per i fattori protettivi si può parlare di categorie di fattori protet-

Termine estratto capitolo

VI. PSICOLOGIA E PROCESSO PENALE

SOMMARIO: 1. Il *problem-solving* giudiziario. — 2. Lo psicologo nella giustizia penale: un quadro normativo generale. — 3. Personalità e motivazioni del reo nel sistema penale. — 4. Il divieto di perizia psicologica sull'imputato. — 5. La perizia psicologica sulla persona offesa e sul testimone. — 6. L'imputabilità. — 7. La simulazione di malattia psichica. — 8. La pericolosità sociale. — 9. La personalità dell'imputato in tema di misure cautelari. — 10. La predizione della pericolosità verso gli altri. — 11. La capacità di stare in giudizio.

1. *Il problem-solving giudiziario*

In un sistema, il comportamento degli individui può essere descritto, oltre che dalle caratteristiche proprie dei vari componenti, anche attraverso l'esistenza dei ruoli che si manifestano e delle loro interdipendenze nel sistema. Questo può essere definito come un insieme di oggetti e di relazioni tra questi oggetti e i loro attributi.

Un procedimento penale si caratterizza come un complesso di problemi e sub-problemi di tipo fattuale e giuridico differentemente considerati ed inquadrabili a seconda del ruolo rivestito dal soggetto che è chiamato ad affrontarli. Il ***problem-solving giudiziario*** è quindi un procedimento di inferenza attraverso il quale un fatto concreto viene definito e correlato ad una norma giuridica.

I problemi giudiziari non sono algoritmi, bensì euristiche e possono avere diversi gradi di probabilità di risolversi in un modo o nell'altro. Inoltre si tratta di un sistema aperto e quindi caratterizzato dallo scambio interattivo con l'ambiente esterno obbediente al principio di equifinalità per cui lo stesso evento può provocare diversi effetti. Un esempio di scomposizione del problema, "ricostruzione di un caso giudiziario" in sotto problemi con una serie di euristiche pratiche, è il seguente:

1. ricerca e riconoscimento degli indizi, fatti, punti salienti, anomalie (verificazione e falsificazione);

2. raggruppamento in categorie degli indizi e connessione con il reato;
3. generazione di ipotesi in relazione alle categorie;
4. considerazione dinamica delle ipotesi ed interpretazione (di ogni ipotesi);
5. organizzazione di un piano per vagliare le ipotesi;
6. ricerca delle prove a conferma e disconferma delle ipotesi;
7. revisione delle ipotesi ed abbandono di quelle inadatte;
8. ricerca di nuove prove a fondamento delle ipotesi rimaste;
9. nuova revisione delle ipotesi abbandonate;
10. assegnazione di valori di probabilità ai diversi elementi e assunzione dell'ipotesi più probabile.

Nel processo accusatorio, si parte da una prima ipotesi (accusatoria) che deve essere verificata attraverso la dialettica processuale tramite il vaglio delle prove a carico e a discarico dell'accusato (indagato o imputato); possono, in questo iter, innescarsi meccanismi di risoluzione semplificata per finalità pratiche (riti alternativi), e se questo non accade inizia la fase di problematizzazione con verifiche incrociate (il dibattimento); si elaborano i risultati con la sentenza e la si comunica. La risoluzione del problema può essere un *problem-solving* circolare con passaggi in avanti e indietro. Si applicano poi tre stili decisionali alternativi che dipendono dalla situazione:

1. *Massimassimo*: è tipico dei soggetti intraprendenti ed è rivolto a massimizzare i vantaggi, sottovalutando gli svantaggi; è adatto nei casi di conflitti tra scelte.
2. *Massiminimo*: tipico dei soggetti più cauti, tende a minimizzare le perdite ed è utile in quei casi ad alto rischio di insuccesso.
3. *Protezionista*: è una posizione intermedia che permette di scegliere l'azione che garantisce il minimo rimpianto, in caso di vittoria o di perdita, ed è utilizzato nei casi di completa incertezza.

Una fase delicata è quella della definizione del problema, infatti, a seconda di come questo viene rappresentato, diverse risultano le strategie e l'impegno utilizzati per la sua risoluzione. I fattori che possono incidere sulla percezione dell'importanza del pro-

blema sono: il livello di stress; la percezione della discrepanza tra lo stato di cose presente e quello desiderato; la percezione del problema come foriero di opportunità o di pericolo; la quantità e qualità dei problemi già in agenda; lo sviluppo graduale o improvviso del problema; la familiarità del soggetto con il problema; l'illusione di controllo.

Una serie di disposizioni utili per la soluzione di problemi umani è: ricercare tutti gli elementi e le informazioni reperibili, descrivendo i fatti in modo chiaro, specifico, concreto e distinguendo i fatti dalle parole, le colpe dalle cause, la facciata di un problema dall'essenza; differenziare le informazioni rilevanti dalle irrilevanti, da influenze e correlazioni o nessi causali non provati; riconoscere le prospettive, le motivazioni, gli atteggiamenti e le aspettative delle persone coinvolte; identificare ciò che rende la situazione problematica; distinguere il problema da pseudo problemi; rappresentare il problema e organizzare le informazioni anche tramite grafici o matrici.

Ogni problema, tuttavia, pur avendo potenzialmente numerose modalità di risoluzione, presenta sempre dei vincoli (cognitivi, affilativi o egocentrici) che indirizzano la sua definizione e l'adozione di talune strategie o regole. Alcune di queste comportano l'adozione di euristiche che tendono a semplificare il problema, ma possono condurre alla commissione di errori.

Un'altra fase importante nel *problem solving* giudiziario è quella della generazione delle alternative di risoluzione, fase che richiede la capacità di immaginare e rappresentarsi il numero più alto possibile di alternative di risoluzione del problema. Un fattore fondamentale nella generazione delle alternative è quello legato alla capacità di osservare la realtà sotto molteplici punti di vista in modo da rappresentarsi il problema secondo ottiche diverse che suggeriscano altrettanti metodi di risoluzione.

Il processo decisionale si basa poi su tre variabili da ponderare: alternative, conseguenze e probabilità. A loro volta queste poggiano, in merito alla loro determinazione, oltre che sulla definizione del problema, sulla conoscenza delle condizioni in cui avviene la scelta, che possono essere: di certezza, di incertezza, di rischio e di interdipendenza o conflitto. Le strategie decisionali da adottare per la scelta delle alternative si distinguono, nel caso in

cui non si debbano considerare le probabilità di accadimento, in modelli compensatori (es. somma) e non compensatori (es. eliminazione per aspetti). In condizioni di incertezza, è utile comunque fare ricorso a modelli che tengano conto delle probabilità di accadimento (es. utilità soggettivamente attesa).

Nella fase di attuazione della decisione presa a livello teorico è importante procedere con competenza e osservare le reazioni o contromosse degli altri e l'adattabilità della soluzione stessa alla situazione iniziale prospettata. La verifica, infine, è necessaria, in quanto costituisce un momento di confronto tra gli esiti prospettati e quelli realmente accertatisi, ma purtroppo la verifica non è sempre attuabile nella sua completezza, soprattutto nel caso di un problema del tipo "processo penale".

Di seguito una rassegna degli errori più comuni che si commettono nel processo di risoluzione dei problemi: assenza di motivazione; mancanza di chiarezza nella definizione del problema o nella sua rappresentazione, nell'identificazione degli scopi o nei criteri per valutare il successo o l'insuccesso; mancanza di informazioni o per assenza di ricerca o perché si sono utilizzati dati più facilmente accessibili anche se non rappresentativi; partenza da premesse erronee; mancata distinzione tra elementi conferenti o inconferenti; produzione limitata di alternative; mancata distinzione tra cause, correlazioni, parole, concetti, fatti ed interpretazioni, valori, osservazioni e impressioni; fallacie logiche ed inferenze avventate; scelta prematura di alternative; errata stima di probabilità del verificarsi di eventi; scarsa valutazione di tempi, costi, rischi, vantaggi e svantaggi delle scelte; scarsa previsione delle reazioni delle persone coinvolte nelle scelte adottate e della interdipendenza delle decisioni; eccessiva fiducia nel consenso altrui alle proprie azioni e mancata previsione di possibili resistenze; precedenza data alla procedura per raggiungere gli obiettivi anziché gli obiettivi stessi.

2. *Lo psicologo nella giustizia penale: un quadro normativo generale*

Gli psicologi possono esercitare funzioni decisionali nell'ambito dei collegiati, del Tribunale di Sorveglianza e del Tribunale per i

Termine estratto capitolo

VII. LA PROVA PROCESSUALE ED IL RAGIONAMENTO GIUDIZIARIO

SOMMARIO: 1. La prova nel processo. — 2. Mezzi di prova illeciti: il poligrafo e l'ipnosi. — 3. Il testimone. — 4. La ricognizione di persona. — 5. La menzogna e la sincerità. — 6. La testimonianza dello psicologo. — 7. La valutazione giurisprudenziale e peritale della testimonianza. — 8. Il ruolo processuale dello psicologo nell'esame del testimone minorenne. — 9. La confessione. — 10. Il ragionamento giudiziario e la persuasione nel processo. — 11. I processi decisionali di gruppo in ambito giudiziario. — 12. La narratologia giudiziaria: la versione delle storie nel processo. — 13. Provvedimenti giurisdizionali penali. — 14. Gli errori più comuni nella diagnosi giudiziaria. — 15. La cross-examination. — 16. L'esame e il controesame dell'esperto. — 17. Dalla parte del perito: come sopravvivere alla cross-examination.

1. *La prova nel processo*

Con l'attuale codice di procedura penale si è passati da un sistema di tipo *inquisitorio* a uno di tipo *accusatorio*; in Italia si parla di *sistema accusatorio misto o di sistema tendenzialmente accusatorio* dal momento che, soprattutto nella fase pre-processuale, si ha la prevalenza del metodo inquisitorio, mentre nella fase dibattimentale del metodo accusatorio. Rispetto al momento di formazione della prova, e in particolar modo per la fase dibattimentale, l'attuale codice di procedura penale del 1988 presenta della novità che possono essere così sintetizzate: 1. il giudice del dibattimento, che non ha alcuna cognizione dei fatti di causa, fonda la propria decisione sulla ricostruzione che ne viene fatta durante l'istruzione dibattimentale; 2. gli elementi e le prove presentate in aula sono suscettibili di ricostruzioni ed interpretazioni differenti: in aula, attraverso la tecnica della *cross-examination* o esame incrociato con la quale viene condotto l'esame dei testimoni e degli imputati, la realtà viene costruita (esame diretto), decostruita (controesame) e ricostruita (riesame); 3. la verità processuale si forma per il tramite dello scontro dialettico tra le diverse "verità" proposte dalle parti, dal quale ne deriva una realtà negoziata, in quanto le condotte e le

scelte delle parti sono interdipendenti, cosicché le decisioni di ciascuna di esse derivano anche dalle scelte effettuate dalle altre parti processuali; 4. si passa da un criterio di certezza (prova errata o corretta) a uno di probabilità (prova debole o forte dal punto di vista argomentativo), basato sulla verosimiglianza della descrizione dei fatti e non sulla verità in sé. In aula la ricostruzione della realtà — che è il riflesso degli interessi delle diverse parti processuali in azione e che avviene per il tramite della presentazione degli indizi, della formazione delle prove, tra cui l'esame dei testimoni e degli imputati — è scelta in base al grado di “verosimiglianza” garantito, che la fa ritenere come presumibilmente “vera”; 5. l'organo giudicante, al fine di poter formulare un giudizio sull'accaduto e stabilire le responsabilità in ordine al reato contestato, verifica la credibilità delle fonti di prova fornite; 6. il grado di accettazione/rifiuto della ricostruzione fornita dalle parti processuali e dunque la decisione presa dal giudicante possono essere influenzati da processi psicologici ampiamente studiati dalla psicologia sociale, quali la persuasione, la formazione ed il controllo delle impressioni, la percezione e l'attrazione interpersonale, il giudizio sociale e l'attribuzione di responsabilità, la selezione e l'elaborazione delle informazioni, la genesi ed il mutamento degli atteggiamenti.

L'unità minima del ragionamento è costituita dall'**inferenza**, i cui elementi necessari e sufficienti sono la presenza di almeno due premesse e di una conclusione, che possono anche rimanere inespresi, ma che devono essere comunque presenti in ogni argomentazione. Lo schema inferenziale si configura come ragionamento di tipo “*se... allora*” ed è costituito dai dati di partenza, che fungono da premesse e da presupposti, e dalla conclusione, che si ricava a partire dalle prime. Il ragionamento è composto da catene inferenziali: ogni anello della catena è connesso con l'atro in modo che le conclusioni di uno diventino le premesse di quello successivo (in questo senso servono a produrre nuove conoscenze). Rispetto ai tipi di inferenze, la logica distingue:

- **DEDUZIONE**: sicura (se le premesse sono vere)
se i proiettili di questo tipo producono piombo e bario (regola esperienziale/di natura)

e qui è stato sparato questo proiettile (caso)

allora qui devono esserci tracce di piombo e bario (risultato)

- **INDUZIONE:** probabile (si basa sul pensiero associativo)

se qui è stato sparato questo proiettile (caso)

e qui ci sono tracce di piombo e bario (risultato)

allora (solo) i proiettili di questo tipo producono piombo e bario (regola)

ABDUZIONE o congettura o retroduzione o inferenza ipotetica possibile (si basa sul pensiero analogico per somiglianza)

se i proiettili di questo tipo producono piombo e bario (regola)

e qui ci sono tracce di piombo e bario (risultato)

allora qui forse è stato sparato questo proiettile (caso)

Secondo l'**art. 192 c.p.p.** “(...) 1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. 2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi, concordanti”.

Con il termine *prova* si possono intendere diversi aspetti del fenomeno probatorio. Ad esempio: per *fonte di prova* si intende ogni traccia sensibile, umana o reale, capace di produrre una conoscenza utile al processo; con *mezzo di prova* ci si riferisce allo strumentario processuale con il quale si escute la fonte per farle produrre la conoscenza in oggetto; l'*elemento di prova* si rifà alla proposizione o al dato di conoscenza utile espresso dalla fonte; invece con il *risultato di prova* si intende il risultato che deriva dall'acquisizione dei mezzi di prova e dalla loro valutazione da parte del giudice; infine, con *procedimento probatorio*, si indica il ragionamento seguito dal giudice per stabilire che un fatto è provato sulla base degli elementi di prova di cui dispone. In relazione ai mezzi di prova vige il principio di atipicità, anche se il codice di procedura penale ne fornisce un elenco non tassativo tra cui si ritrovano la testimonianza, l'esame delle parti, il confronto, la ricognizione di persona e/o di cosa, l'esperimento giudiziale, la perizia e la produzione di documenti. I mezzi ammissibili di ricerca della prova sono: l'ispezione, la perquisizione, il sequestro, l'intercettazione di conversazioni o di comunicazioni. Quanto ai tipi di prova

si distinguono in: *prove rappresentative*, che riproducono direttamente il fatto (il corpo del reato, i documenti quali scritti, fotografie, nastri, filmati e simili, le tracce e gli effetti materiali del reato, quali rilievi segnaletici, descrittivi, fotografici, fonici compiuti in sede di ispezioni o di intercettazioni); *prove narrative*, costituite dagli enunciati relativi al fatto che ne espongono la modalità di svolgimento, quali testimonianze, dichiarazioni; *prove ricostruttive*, quali l'esperimento giudiziale e la perizia. Un'ulteriore classificazione delle prove, legato all'efficacia probatoria delle stesse, è quella tra *prove dirette*, *indirette* ed *indizi*. Una *prova* è un fatto o una circostanza autonomamente idonea a dimostrare l'esistenza di una situazione oppure di un aspetto rilevante per l'imputazione, la punibilità del reo, la determinazione della pena o la misura di sicurezza. Gli *elementi di prova* non sono attendibili se privi di riscontro esterno avendo forza di prova solo se confermati, anche indirettamente, da altro elemento di prova. Gli *indizi* assumono valore di prova se sono più di uno e se sono qualitativamente gravi, precisi e concordanti. È importante però ribadire che le conclusioni dell'inferenza probatoria contengono solo una verità probabile e mai certa. Il passaggio dalla premessa minore, ossia dai dati posti a fondamento dell'inferenza, alla conclusione probatoria, avviene attraverso una premessa generale, spesso implicita, risultante da una generalizzazione (induzione) di esperienze ricorrenti sui dati espressi nella premessa minore. Tale generalizzazione non ha un carattere universale, quindi l'inferenza probatoria non potrà essere una deduzione, ma potrà essere più o meno ragionevole, plausibile o probabilmente vera; non si tratta di dimostrazioni, ma di argomenti forti o deboli. Maggiore è il numero delle inferenze da compiere per arrivare alla conclusione, minore sarà il grado di certezza dell'induzione probatoria e più facile per la controparte portare una contro-prova in grado di smontare l'intero impianto probatorio. Al contrario, nel caso in cui ricorrano più indizi o prove a sostegno di un'ipotesi, ci sarà un maggior numero di inferenze che si rinforzano a vicenda e sarà più difficile interrompere la catena. L'elemento determinante per trasformare gli elementi di prova in elementi di prova è l'indagine preliminare, in

Termine estratto capitolo

VIII. LA PENA E LA SUA ESECUZIONE

SOMMARIO: 1. La compatibilità con il carcere. — 2. La psicoterapia degli antisociali. — 3. Il ruolo dello psicologo penitenziario. — 4. Gli atti autolesivi in carcere.

Fin dall'antichità lo studio della pena è sempre stato collegato al **concetto di giustizia** prendendo in considerazione diverse teorie:

— La *teoria della retribuzione*: scopo della pena è rimediare al passato. Si divide in retribuzione *morale* (la pena si giustifica in se stessa come retribuzione del male per il bene) e *giuridica* (la pena si giustifica in quanto ristabilizzatrice dell'ordine sociale, ma deve essere proporzionata al reato). Tale teoria è caratterizzata dai concetti di responsabilità penale personale, di afflittività, proporzionalità, determinatezza temporale e inderogabilità.

— La *teoria della prevenzione*: scopo della pena è quello di evitare delitti futuri. Si divide in prevenzione *generale* (la pena inflitta serve come esempio per gli altri), prevenzione *generale mediante minaccia legale* (lo scopo della pena si vede solo al momento della minaccia e non durante l'esecuzione), prevenzione *speciale* (lo scopo è intimidire il singolo per prevenire reati futuri).

— La *teoria dell'emenda*: la pena è vista come un bene che mira alla conversione morale del reo più che alla sua astensione di fatto.

— La *teoria della prevenzione indiretta*: ricerca le cause sociali dei delitti e cerca di attuare una prevenzione utilizzando mezzi extrapenali.

— La *teoria della rieducazione*: la pena deve tendere alla rieducazione del condannato agevolandone il reinserimento nella società. Il soggetto deve essere aiutato a riconoscere l'errore commesso, comprendendo il comportamento alternativo

adeguato. Per raggiungere questo obiettivo è importante che venga messo in luce il legame tra la violazione commessa e la pena inflitta. Tale teoria è cristallizzata dall'**art. 27/2 della Costituzione**.

— La *teoria 'sociale' della giustizia riparativa*: questo modello cerca di superare la logica retributiva del castigo mediante una lettura relazionale del comportamento criminoso. Attraverso incontri tra la vittima, la comunità e il reo si cerca di responsabilizzare quest'ultimo mostrandogli i costi umani di ciò che ha commesso. La sofferenza derivante dalla consapevolezza della responsabilità dovrebbe essere già di per sé una pena. Le vittime e i membri della comunità partecipano attivamente al procedimento giudiziario e il loro atteggiamento nei confronti del reo è "paternalistico" e non ostile, così da trasmettere al reo i valori condivisi dalla comunità attraverso la comunicazione e la mediazione. L'autore del reato non è semplicemente il destinatario di una sanzione, ma diventa un membro della comunità che non ha commesso un'azione illecita contro la società, bensì una violazione contro una specifica persona.

La psicologia guarda alla punizione in maniera differente a seconda del modello teorico di riferimento. Per la *psicoanalisi* la pena è una sanzione che il Super Io infligge all'Io per le sue trasgressioni; Freud negava l'esistenza del libero arbitrio e la reale funzionalità della pena risulta per ciò dubbia essendo l'Io mosso soprattutto da pulsioni inconscie. Per i *comportamentisti* la punizione ha un ruolo fondamentale nel controllo del comportamento; anche per Skinner non esiste libero arbitrio, ma la condotta umana è favorita dal premio e inibita dalla punizione. Nella *psicologia fenomenologica esistenziale*, invece, esiste uno spazio per l'autodeterminazione. Come dice Sartre "non importa quello che gli altri hanno fatto di un uomo, quello che conta è ciò che lui ha fatto di quello che gli altri hanno fatto di lui", quindi la pena o la sua minaccia possono spiegare il loro effetto. Infine, per la visione *sistemica* prevale il principio della causalità circolare. La moglie insulta il marito perché questi la picchia; il marito picchia la moglie perché lei lo insulta. Le relazioni sono governate dal principio di equifinalità per cui premesse diverse possono sortire lo stesso

effetto, oppure la stessa premessa può determinare effetti differenti. Inoltre, il principio di non sommatività e di totalità fa sì che scompaia la responsabilità individuale e con essa, quindi, la possibilità di punire uno in luogo di tutti. Nella realtà la pena è detentiva ma, evidentemente, visti gli alti tassi di recidiva, ha ben poco effetto preventivo. Le ricerche che hanno confrontato luoghi in cui la pena per certi reati era più severa con luoghi in cui per gli stessi fatti la pena era meno severa, non hanno riscontrato un'efficacia significativa della severità della pena nel controllo del crimine. È piuttosto la certezza della sua applicazione che pare abbia un'efficacia significativa nel controllo sociale e la necessità sociale della sanzione trova conferma a partire dalle pratiche riportate nell'Antico Testamento. È stato solo con la nascita della prigione, come noi oggi la intendiamo, che alla domanda sul «perché» punire si è affiancata quella sul «come» punire. È stato Foucault a chiarire il senso che assume la prigione in rapporto al nascere di nuove modalità di punizione tra la fine del XVIII secolo e l'inizio del XIX secolo; la prigione deve essere un microcosmo di una società in cui gli individui sono isolati, l'educazione penitenziaria avviene, pertanto, attraverso l'isolamento dei condannati, il lavoro e la modulazione della pena. Secondo questa logica, quindi, la sorveglianza costituisce funzione primaria nel carcere al fine di assicurare l'espiazione della pena.

La limitazione della libertà personale dovrebbe essere l'unico aspetto afflittivo della pena detentiva invece ad esso si aggiunge, a causa del sovraffollamento delle carceri, una condizione invivibile e l'impossibilità di avere frequenti rapporti familiari oltre che le possibilità di una vita sessuale.

Nell'agosto 2010 erano rinchiusi 68.120 detenuti in 44.576 posti; ben oltre la metà dei detenuti è in carcere non per una sentenza definitiva, ma in custodia cautelare. Solo questo fenomeno numerico trasforma le celle in luoghi che non si confanno a quanto previsto dall'**art. 27 della Costituzione** secondo cui “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Basti pensare che nello stesso periodo, in un carcere, in 12 metri quadri risultavano collocate fino ad otto persone su letti a castello a quattro

piani e con la possibilità di usufruire di una sola doccia per trenta-sei detenuti.

Un'indagine della Commissione d'inchiesta del Senato, che ha effettuato nel 2010 sopralluoghi a sorpresa in alcuni ospedali psichiatrici giudiziari, ha rivelato come in tutte le sedi gli internati, oltre ad essere ammassati in stanze fatiscenti e sovraffollate, fossero tenuti in condizioni inaccettabili, in nessun modo veniva rispettata la loro dignità di esseri umani attraverso la garanzia di un'assistenza adeguata. La maggior parte delle persone detenute in questi luoghi vengono tenute in regime di custodia senza neanche un approccio terapeutico a causa della carenza di personale sanitario; inoltre circa il 40% di questa popolazione non risulta più pericolosa per la società, ma non può essere dimessa perché le Asl non hanno centri specializzati idonei in grado di fornire assistenza.

1. *La compatibilità con il carcere*

Il passaggio in giudicato di una sentenza segna il momento in cui il condannato è concretamente assoggettabile alla pena. Una volta entrato in carcere, colui che versa in condizioni di salute definite incompatibili con la struttura carceraria, può proporre istanza di scarcerazione al magistrato competente. Inoltre, l'**art. 299/4-ter c.p.p.** attribuisce al giudice il potere di disporre, anche d'ufficio e senza formalità, opportuni accertamenti sulle condizioni di salute dell'imputato. L'**art. 146 c.p.** prevede il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena nei confronti di donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi; l'**art. 147 c.p.** permette il differimento della pena quando questa debba essere eseguita nei confronti di chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica, mentre nell'**art. 148 c.p.** viene prevista la possibilità di ordinare il ricovero in OPG o casa di cura, per infermità sopravvenuta prima o durante l'esecuzione della pena restrittiva della libertà; l'**art. 286-bis c.p.p.**, infine, stabilisce che non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia affetto da HIV e ricorra al **Termine estratto capitolo** **compatibilità con lo stato di de-**